



Comunicazione elettronica come [i]“arma impropria”[/i] (Parte 1) Generalità

Data 27 novembre 2024
Categoria professione

La Comunicazione elettronica si è trasformata nel tempo in una vera e propria "arma" con cui aggredire e danneggiare chiunque si voglia. Un esame della situazione dal punto di vista legale

Avevamo già espresso, in tempi non sospetti (V. Pratica Medica & Aspetti Legali 2008), il nostro allarme in merito al possibile uso improprio della comunicazione elettronica (all'epoca basata essenzialmente su e-mail e mailing-list), paragonandola ad una "arma impropria" quando è utilizzata al fine di ledere o delegittimare altri soggetti, ritenuti, a torto o a ragione, "nemici".

In merito a tale fenomeno degenerativo, infatti, la cd. "netiquette" si era dimostrata, sin da subito, uno strumento di lotta e di prevenzione del tutto inefficace, trattandosi di regole informali di autoregolamentazione della condotta dell'utente del web, il cui rispetto non è imposto da alcuna norma di legge e la cui violazione, quindi, non prevede alcuna sanzione significativa.

La conseguenza di quanto sopra, è stata che l'unico strumento di contrasto all'uso improprio della comunicazione elettronica si esauriva nell'ordinaria normativa, civilistica e penalistica, elaborata nel '900 in relazione alle tradizionali forme di comunicazione e poi applicata, nel nuovo millennio, anche al mondo reale-globalizzato ed al mondo virtuale-web.

Oggi, purtroppo, dobbiamo constatare che l'uso improprio della comunicazione elettronica è divenuto ancora più esteso, sotto il profilo sia quantitativo, sia qualitativo. Infatti, l'universalizzazione dell'accesso ad internet, nonché la diffusione su scala mondiale dei social network, delle app di messaggistica e degli smartphone, hanno determinato un contesto web unitario ed interconnesso, formato da miliardi di utenti, di tutte le età ed estrazione socio-culturale, costantemente connessi e che agiscono semplicemente "come meglio credono".

Per altro verso, le nuove tecnologie (si pensi all'intelligenza artificiale generativa, o ai sistemi di criptazione delle comunicazioni) ed i limiti della legislazione tradizionale (si pensi alle difficoltà delle indagini transfrontaliere) hanno determinato la nascita, in tutti i Paesi, di gruppi di interesse politico-economico pronti a sfruttare, in ogni direzione, le potenzialità del nuovo contesto globale-virtuale, potendo fare affidamento, di fatto, sulla propria impunità.

È significativo, in tal senso, il **siparietto verificatosi tra il Ministro Giorgetti ed una giornalista**, nel corso di un'intervista riportata su vari quotidiani:

-Giornalista: *"Ministro, io le scrivo sempre su Facebook..."*

-Giorgetti: *"Signora, non so come faccia a parlare con me, io non ho Facebook!"*. E dopo qualche istante di silenzio e di risate trattenute, il Ministro prosegue e svela l'arcano: *"È pieno di miei profili falsi. Usano la mia immagine, la mia voce con l'intelligenza artificiale per pubblicizzare prodotti finanziari assurdi. Molti amici mi scrivono: 'Ma cosa ti sei messo a fare?'. I presenti ridono ed il Ministro conclude: "Partono le denunce, ma non so, andranno in Wisconsin o chissà dove. Però, non producono alcun risultato".*

Ovviamente, un Ministro dispone di mezzi e di una visibilità mediatica che gli permettono "il lusso" di poter ignorare le "chiacchiere" telematiche o addirittura le fake news che lo riguardano.

Ma un comune cittadino, colpito nella sua reputazione o immagine o professionalità, può permettersi lo stesso atteggiamento noncurante di un Ministro? E se, invece, decide di agire a tutela dei propri diritti, quali strumenti ha a disposizione?

Il fenomeno socio-culturale di cui stiamo discutendo è molto complesso, ma, di fondo, possiamo partire da una constatazione pacifica: la comunicazione "deteriorata", di scarsa od infima qualità, viene favorita dalla confortevole (ma spesso illusoria) apparenza di anonimità del mezzo o, addirittura, di impunità dell'autore.

È per questo motivo che, nel corso degli anni, si è assistito all'inesorabile proliferare dei "leoni da tastiera": soggetti che, sovente miti o pavidetti nella vita reale, diventano invece aggressivi e compulsivi nel mondo della comunicazione elettronica, visto come un luogo virtuale in cui poter dare libero sfogo alle proprie frustrazioni e pulsioni utilitaristiche (vendette, invidie, gelosie e narcisismi di varia natura). Salvo poi finire, spesso, nelle aule dei Tribunali e vedersi condannare ("sorprendentemente" dal loro punto di vista) a sanzioni civili o penali.

In altri casi, invece, dietro la comunicazione scorretta/illecita v'è un calcolo del tipo "costi-benefici", che si fonda sulla ponderazione delle conseguenze della propria condotta in termini di vantaggi (immediati e potenzialmente molto elevati), da un lato, e di sanzioni (eventuali, poco afflittive o addirittura inesistenti), dall'altro.

E tale calcolo viene eseguito praticamente in ogni contesto di riferimento: dagli ambiti più ristretti (si pensi a newsgroup o mailing-list di natura politica od ordinistica), fino ai livelli più elevati ed addirittura transnazionali, che ha visto nascere



una vera e propria industria delle fake news, molto redditizia e capace di spostare finanche gli equilibri politici, economici e sociali di un intero Paese.

2. Le comunicazioni elettroniche: “comunicazione” e “corrispondenza”.

Le comunicazioni elettroniche possono essere osservate da due prospettive differenti, entrambe enucleabili dal disposto dell'art. 15 della Costituzione:

- come “comunicazione” in senso stretto: in questa prospettiva, rileva il “contenuto” della comunicazione elettronica e, sotto il profilo delle possibili condotte illecite, vengono in evidenza le note fattispecie dell'ingiuria e della diffamazione;
- come “corrispondenza” in senso lato: in questa prospettiva, rileva la “essenza” stessa della comunicazione elettronica e, sotto il profilo delle possibili condotte illecite, vengono in evidenza le fattispecie della violazione o rivelazione di corrispondenza, nonché di trattamento illecito dei dati personali.

3. Le comunicazioni elettroniche come “comunicazione”.

Le comunicazioni elettroniche costituiscono, innanzitutto, una “comunicazione” in senso stretto, e cioè una forma di manifestazione del pensiero che, ai sensi dell'art. 21 Cost., può avvenire **“liberamente con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”**.

L'avverbio “liberamente”, tuttavia, **non significa che chiunque possa dire o scrivere impunemente tutto ciò che vuole**, in quanto la libertà espressiva/comunicativa di ogni soggetto incontra il limite del rispetto dei diritti degli altri consociati.

E nella materia in esame, il limite è costituito dal rispetto del diritto dell'altrui reputazione, onore e decoro, travalicando il quale si incorre nelle fattispecie illecite dell'ingiuria e della diffamazione.

Peraltro, le comunicazioni elettroniche (email, messaggistica whatsapp, bacheca facebook, etc...) possono rilevare anche ai fini della commissione di altre tipologie di reato.

Si pensi, ad esempio, al **reato di minaccia** previsto dall'art. 612 c.p., che può essere commesso anche mediante una comunicazione elettronica e che, se inviata in forma “anonima”, comporta anche l'aggravante prevista dall'art. 339 c.p.; o al reato di estorsione ex art. 629 c.p., la cui integrazione in forma scritta non costituisce affatto un'ipotesi teorica.

Si pensi, ancora, ai **reati di molestia ex art. 660 c.p. e di atti persecutori (“stalking”)** ex art. 612-bis c.p., molto diffusi con il mezzo della messaggistica telefonica.

O si pensi, infine, al **reato di istigazione al suicidio** ex art. 580 c.p., di cui sono piene le cronache che ci raccontano di giovani che ricevono insostenibili pressioni ed insulti sulle loro bacheche social, fino a giungere al gesto estremo.

Quanto sopra dimostra, ove mai ve ne fosse bisogno, che la comunicazione elettronica, per come risulta oggi generalizzata e malamente utilizzata, costituisce sempre più un'arma impropria capace di colpire chiunque, in modo più o meno consapevole, o a volte anche calcolato.

Per tale ragione, un intervento di tipo educativo e culturale, prima ancora che processuale-repressivo, risulta senz'altro auspicabile ad ogni livello della nostra società.

Avv. Massimiliano Maiellaro - Roma
Dott. Daniele Zamperini, medico-legale

(Segue la parte 2: Ingiuria e diffamazione)